

# PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE WELFARE E I LABORATORI INDIVIDUATI PER L'ATTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA DELLE ACQUE REFLUE IN REGIONE LOMBARDIA

## TRA

La **Regione Lombardia** - Direzione Generale Welfare con sede in Milano, codice fiscale 80050050154 qui rappresentata dal Direttore Generale dott. Marco Cozzoli, nato a Milano, il 13/03/1974 e domiciliato per la carica presso la sede di Milano, Piazza Città di Lombardia (di seguito indicata Regione);

## E

Il **Laboratorio** \_\_\_\_\_, CF, ai fini del presente atto rappresentato da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e domiciliato per la sua carica presso \_\_\_\_\_.

## PREMESSO

1. La Raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione Europea del 17 marzo 2021 relativa a un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue nell'UE;
2. L'art. 12 L. 241/1990 concernente i provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
3. L'art. 7 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 concernente il principio di auto-organizzazione amministrativa;
4. la DGR n. XI/5807 del 29/12/2021 "Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Regione Lombardia e i laboratori riconosciuti da ISS per la partecipazione al protocollo nazionale SARI per la ricerca del SARS-COV2 nelle acque reflue (Progetto SARI - Sorveglianza Ambientale Reflui in Italia);
5. il Decreto DG 4516 del 01/04/2021 con cui è stata istituita la Rete lombarda per la Sorveglianza ambientale di SARS-CoV-2 nei reflui urbani, al fine di sviluppare il sistema di sorveglianza regionale sulle acque reflue;
6. la DGR XI/6871 del 02/08/2022 "Aggiornamento Piano Studi e Ricerche 2022-2024 della DGR n.5800/2021 per sola parte degli studi afferenti all'area sociale – Soc. 13.1;

## PREMESSO ALTRESÌ CHE

### PRIMA PARTE: **Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare**

- o Regione Lombardia è soggetto avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
- o Regione Lombardia è responsabile degli interventi di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive in Lombardia;
- o L'attività di prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie infettive ha valenza di Livello Essenziale di Assistenza ed in tal senso è annualmente oggetto di misura da parte del Ministero della Salute;

### SECONDA PARTE: Il **Laboratorio** \_\_\_\_\_

- o \_\_\_\_\_;
- o \_\_\_\_\_.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

## **Art. 2 - Finalità e oggetto della convenzione**

Regione Lombardia e il laboratorio si propongono di conseguire una stretta collaborazione progettuale, attuando forme di cooperazione per quanto riguarda il progetto di sorveglianza delle acque reflue in Regione Lombardia in coerenza con quanto previsto dal piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale, da settembre 2024 a marzo 2028.

## **Art. 3 Impegni delle parti**

Regione Lombardia e i laboratori collaborano per migliorare l'attività di sorveglianza delle acque reflue con l'obiettivo di monitorare la diffusione di virus respiratori e patogeni emergenti.

I Laboratori individuati in Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca e Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna svolgeranno le analisi su (1) SARS-CoV2, (2) Virus Influenzali A/B e (3) Virus Respiratorio Sinciziale (RSV) A/B.

Tale elenco è suscettibile di successivo ampliamento in linea con la situazione epidemiologica, aggiungendo a titolo esemplificativo e non esaustivo: (1) Rhinovirus, (2) Adenovirus, (3) Enterovirus, (4) Coronavirus non-SARS, (5) Metapneumovirus, (6) Virus Parainfluenzali, (7) Bocavirus, (8) Morbillo, (9) Poliovirus, (10) Monkeypox. La sorveglianza delle acque reflue potrà essere successivamente implementata con il monitoraggio dell'antimicrobico resistenza e della presenza di sostanze chimiche (farmaci e droghe da abuso).

Il Laboratorio di Ingegneria Ambientale del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) del Politecnico di Milano sarà responsabile del trasporto dei campioni, per il tramite di corrieri, dai laboratori di caratterizzazione microbiologica al laboratorio per la caratterizzazione chimico-fisica.

Le tre spedizioni, organizzate da Politecnico di Milano, sono svolte nel giorno successivo alla ricezione dei campioni da parte dei laboratori di caratterizzazione microbiologica (giovedì) per mezzo di una presa svolta al mattino e sono portate a termine entro la medesima giornata.

La caratterizzazione chimico-fisica del campione è effettuata nel Laboratorio di Ingegneria Ambientale del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) del Politecnico di Milano. I parametri oggetto di analisi sono Chemical Oxygen Demand (COD), azoto ammoniacale (N-NH<sub>4</sub>), Biochemical Oxygen Demand (BOD<sub>5</sub>), Total Solids (TS), Volatile Solid (VS) and Total Suspended Solids (TSS).

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si richiama il "Protocollo tecnico per la sorveglianza delle acque reflue in Lombardia", parte integrante e sostanziale della presente convenzione (AL01).

### **Art. 3.1 - Contenuti e modalità di trasmissione del rapporto annuale**

Il rapporto annuale dovrà contenere:

- una descrizione dell'attività comprensiva della descrizione dei campioni analizzati con relativi esiti e delle attività scientifiche – pubblicazioni - convegni - realizzate nell'ambito della sorveglianza oggetto del presente accordo;
- una descrizione economica delle spese attraverso la compilazione della seguente tabella, che dovrà essere inviata a Regione Lombardia entro il 20 febbraio dell'anno solare successivo a quello rendicontato;

Descrizione	Costo
-------------	-------

Costi dei reagenti / materiale d'uso / inventariabile	
Costo del personale (compresa formazione – aggiornamento)	
Costo dei trasporti	
Altri costi (specificare)	
Totale	

#### **Art. 4 Referenti del Progetto**

Il referente del progetto per Regione Lombardia è il Dott. Danilo Cereda, Dirigente della Unità Organizzativa Prevenzione della DG Welfare.

I referenti per il Laboratorio è il Dr. \_\_\_\_\_.

#### **Art. 5 – Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità dalla data della sottoscrizione delle parti fino a marzo 2028.

La partecipazione del laboratorio all'esecuzione del programma di sorveglianza in oggetto per gli anni successivi è subordinata all'approvazione di proroga o di successivo atto da parte di Regione Lombardia.

#### **Art. 6 - Copertura assicurativa**

Il laboratorio garantisce la copertura assicurativa in caso di infortuni del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione nonché per responsabilità civile verso terzi del laboratorio e dello stesso personale.

Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare garantisce analoga copertura assicurativa in caso di infortuni dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività nonché per responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 7 - Responsabilità**

La responsabilità complessiva dell'esecuzione del programma, comprensiva dell'attività di sorveglianza, sarà affidata per il laboratorio, al Dr. \_\_\_\_\_ e per Regione Lombardia al Dott. Marco Cozzoli, Direttore della Direzione Generale Welfare.

Per quanto riguarda le specifiche attività, si precisa che la responsabilità scientifica dell'attività di sorveglianza è affidata al Dr. \_\_\_\_\_.

#### **Art. 8 - Risorse, modalità e tempi di erogazione**

Per l'esecuzione del programma di cui all'art. 2 della presente convenzione, Regione Lombardia impegna le risorse del Piano Pandemico.

L'erogazione del contributo regionale avverrà a seguito della rendicontazione annuale di cui all'art. 3.1 della presente convenzione, a seguito di emissione di fattura.

#### **Art. 9 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica e proprietà intellettuale**

I risultati delle attività di ricerca resteranno di proprietà comune alle parti contrattuali.

Il laboratorio potrà utilizzare i risultati della ricerca al solo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico previo assenso scritto di Regione Lombardia U.O. Prevenzione.

I documenti forniti da Regione Lombardia, gli studi e gli esiti riservati della ricerca possono essere utilizzati quali materiali per sviluppare tesi di laurea solo previa autorizzazione specifica e scritta da parte

di Regione Lombardia U.O. Prevenzione.

Nel caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico dei risultati della collaborazione che non siano sottoposti a riservatezza/segretezza, Regione Lombardia si impegna a citare espressamente il laboratorio.

Regione Lombardia non potrà essere citata in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citata a scopi pubblicitari.

Ciascuna Parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici e rese note in virtù della presente convenzione.

I risultati e le informazioni ottenuti a seguito dell'elaborazioni dei dati di cui alla presente convenzione sono di proprietà delle parti.

Le informazioni da considerarsi confidenziali potranno essere divulgate previa autorizzazione scritta delle parti e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione dei Progetti verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo.

#### **Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, si impegna a rispettare le disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Articolo 11 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale d'istituto e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello della Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture della Regione Lombardia e del Laboratorio, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale d'istituto e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale della Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

#### **Art. 12 - Gestione delle controversie**

Le Parti si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente ogni controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente Accordo. Solo nel caso in cui non si dovesse raggiungere una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia.

### **Art. 13 – Riservatezza e privacy**

Nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, ciascuna delle Parti può trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per cui le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e successive norme nazionali di adeguamento.

Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui alla presente convenzione, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.

### **Art. 14 – Registrazione, spese e firma**

Il presente atto è sottoscritto in unico originale ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrato in caso d'uso e a taxa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo a cura e spese del Laboratorio, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta, nella misura di ---- (-----) marche da bollo del valore di Euro ----- (Euro ----/00) cadauna, per un totale pari ad Euro \_\_\_(Euro \_\_\_/00), è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e art. 6 del DM 17 giugno 2014) dal Laboratorio, che effettua il pagamento sulla base dell'Autorizzazione Ministeriale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 198.

Milano

Per Regione Lombardia  
Il Direttore Generale  
DG Welfare  
Dott. Marco Cozzoli

Per il Laboratorio